



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Massimo PACE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
94	25/03/2026	216	02	02

Oggetto:

D.Lgs.152/2006, Parte II, Titolo III. Autorizzazione Integrata Ambientale. Rigetto del progetto di riesame per adeguamento alle BAT Conclusion, di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2024/2974 della Commissione Europea del 29 novembre 2024 e decadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società FONDERIE PISANO & C. S.p.A con Decreto Dirigenziale di riesame n. 85 del 20 aprile 2020, per l'installazione ubicata in Via Dei Greci n.144 Salerno.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a) La Società FONDERIE PISANO & C. S.p.A., con sede legale ed installazione ubicata nel Comune di Salerno loc. Fratte Via Dei Greci n. 144, complesso industriale risalente ai primi anni Sessanta del Novecento, ha ottenuto la prima Autorizzazione Integrata Ambientale con Decreto Dirigenziale n. 149 del 26/07/2012 della Regione Campania - Settore Provinciale Ecologia e Tutela dell'Ambiente di Salerno, per l'esercizio dell'attività IPPC cod.2.4 dell'All. VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 "Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno";
- b) L'Autorità Competente UOD 09 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno con provvedimento del 19 febbraio 2016 prot. 119396 ha diffidato e contestualmente sospeso per sessanta giorni l'esercizio dell'attività della fonderia per gravi violazioni nella gestione dell'installazione, accertate a seguito di attività ispettiva.
La ripresa dell'attività è stata disposta con provvedimento del 9 marzo 2016, a seguito dell'adozione da parte della società di interventi e misure per ridurre gli effetti dell'inquinamento sull'ambiente e sulla salute umana;
- c) La UOD 09 con comunicazione del 24/03/2016 prot. 0757335 ha disposto il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 149/2012, ai sensi dell'art. 29-octies commi 2, lett.a) e 5 del D.Lgs. 152/06, coordinato con la procedura di giudizio di compatibilità ambientale, integrato con la valutazione di incidenza, attesa la necessità di un revamping dell'impianto e di una rivalutazione dell'impatto ambientale, data la sua ubicazione in un'area residenziale densamente popolata;
- d) L'Autorità Competente con provvedimento del 16 maggio 2016 prot. 334554 ha nuovamente sospeso per ulteriori sessanta giorni l'esercizio dell'attività, per violazioni nella gestione dell'impianto, accertate dall'organo ispettivo di controllo.
L'esercizio dell'attività è ripreso il 13 giugno 2016, a seguito dell'adozione da parte della società di misure gestionali richieste dall'Autorità Competente;
- e) In data 23/05/2016 prot. 0352215, è stata acquisita l'istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, coordinata con la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, integrata con la Valutazione di Incidenza
- f) Lo Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali della Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 1 del 12/02/2018 ha espresso parere sfavorevole di V.I.A. e di V.I. sul Progetto di ammodernamento dell'opificio industriale proposto dalla Fonderie Pisano & C. S.p.A., ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.152/06, previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 104/2017", conseguentemente la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti -Salerno con Decreto Dirigenziale n. 2 del 20/02/2018 ha archiviato il procedimento dell'istanza di riesame, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 241/90 e successivamente con D.D. n. 3 del 22/02/2018 ha revocato l'A.I.A. n. 149/2012;
- g) Il TAR Campania sede di Salerno, Sez.II, con Ordinanza n. 174 del 29/03/2018 sul ricorso Num. Reg. Gen. 375/2018, confermata con sentenza n. 2254/2019, ha sospeso l'efficacia dei predetti D.D. n. 1/2018 relativo al progetto di V.I.A. integrato con la V.I., del D.D. n. 2/2018 di archiviazione del procedimento di riesame e del D.D. n. 3/2018 di revoca dell'AIA n. 149/2012, *"lasciando impregiudicato il potere delle Amministrazioni di rinnovare, nelle more della definizione del giudizio, l'attività procedimentale necessaria a valutare se e a quali condizioni sia possibile il prosieguo dell'attività imprenditoriale"*
- h) L'Autorità Competente con nota prot. 325314 del 22/05/2018, in esecuzione della menzionata ordinanza n. 174/2018 del TAR Campania (SA), Sez.II, ha riavviato il procedimento di riesame alla società di cui trattasi;
- i) La Conferenza di servizi finale del 13/11/2018 si è conclusa con l'approvazione del riesame per adeguamento dell'A.I.A. n. 149/2012, con la richiesta di verifica al competente ufficio regionale circa l'applicazione al progetto approvato della normativa in materia di VIA e VI;
- j) La Società Fonderie Pisano ha presentato in data 28/02/2019 prot. 0133172 allo Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali il progetto di riesame e adeguamento approvato in C.d.S del 13/11/2018, per la verifica preliminare ai sensi dell'art. 6 c.9 del D.Lgs.152/06;

- k) Lo Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali con nota prot. 38285 del 20/01/2020 ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 13 del 16/01/2020 riportante parere favorevole di valutazione di incidenza - valutazione appropriata, con prescrizioni;
- l) In data 14/02/2020 prot. 95714 la Società Fonderie Pisano & C. S.p.A ha trasmesso il progetto adeguato alle prescrizioni della Valutazione di Incidenza;
- m) Con Decreto Dirigenziale n. 85 del 20/04/2020 è stato autorizzato il progetto di riesame e adeguamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciatoo alla Società Fonderie Pisano con D.D. n. 149 del 26/07/2012 per l'esercizio dell'attività IPPC 2.4 dell'Al.VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 "Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno";
- n) Nonostante gli interventi migliorativi su tutte le matrici ambientali a seguito del riesame, rivolti in particolare a contenere le emissioni in atmosfera con l'attribuzione di limiti più restrittivi per le polveri e i COV, oltre all'inclusione delle emissioni odorigene nel piano per le attività di monitoraggio, sono continuati a pervenire numerosi esposti e segnalazioni di emissioni maleodoranti da parte di cittadini e associazioni, riferibili all'attività della fonderia;
- o) L'Autorità Competente a riscontro delle segnalazioni ha disposto numerosi sopralluoghi e ispezioni straordinarie presso l'impianto, avvalendosi dell'organo tecnico di controllo.

PREMESSO ALTRESI' CHE il 6 maggio 2026 è intervenuta la Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) al ricorso n. 52854/18 che evidenzia la *"Mancata adozione da parte delle autorità nazionali di tutte le misure necessarie a garantire l'effettiva tutela dei diritti dei ricorrenti rispetto all'inquinamento ambientale causato dal continuo funzionamento di una fonderia vicino alla loro abitazione nel Comune di Salerno (Regione Campania). Ricorrenti, residenti entro sei chilometri dall'impianto, più vulnerabili alle malattie a causa dell'esposizione all'inquinamento. Nonostante gli effetti tangibili delle misure post-2016 volte a minimizzare gli effetti dannosi del funzionamento della fonderia, nell'autorizzare il suo continuo funzionamento, le autorità non hanno considerato i precedenti significativi effetti dannosi sulla popolazione locale derivanti da una prolungata esposizione all'inquinamento. Giusto equilibrio tra interessi concorrenti non raggiunto. Stato convenuto libero di scegliere i mezzi con cui adempiere l'obbligo legale previsto da questa disposizione. Le doglianze dei ricorrenti ex art. 7 potrebbero essere sanate affrontando debitamente i rischi ambientali in modo che l'impatto ambientale della fonderia diventi pienamente compatibile con la sua ubicazione in un'area residenziale. Possibile delocalizzazione dell'impianto. Autorità nazionali libere di utilizzare qualsiasi potere coercitivo disponibile ai sensi del diritto interno di negoziare una soluzione concordata con la società che gestisce la fonderia."*

CONSIDERATO CHE:

- sulla G.U.E. del 6 dicembre 2024 sono state pubblicate le nuove BAT Conclusion per l'attività di fonderia, di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2024/2974 della Commissione Europea del 29 novembre 2024 e pertanto, l'Autorità Competente con nota del 20/05/2025 prot. 249800, ha disposto il riesame con valenza di rinnovo sull'intera installazione della società FONDERIE PISANO & C. S.p.A, ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 lett. a) e comma 6 del D.Lgs. 152/06, concedendo 180 giorni per la presentazione del progetto di adeguamento alle nuove BAT;
- la Società FONDERIE PISANO & C. S.p.A. ha presentato il progetto di riesame per adeguamento alle Bat Conclusions, acquisito al prot. n. 610125 dell'11/11/2025;
- l'Autorità Competente UOS Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino-Salerno 216.02.02, a seguito dell'attuazione con D.G.R. 408 del 31/07/2024 della L.R. 6 del 15 maggio 2024, con nota del 12/12/2025 prot. 705248 ha comunicato alla Società l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L.241/90 e s.m.i.;
- il procedimento di riesame si è svolto mediante Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90, in applicazione dell'art. 29-octies commi 3 a) e 6) del D.Lgs. 152/06. L'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 29-octies c. 2, ha tenuto conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate applicabili all'installazione, nonché di nuovi elementi rappresentati dalla Sentenza al ricorso n. 52854/18 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e delle innumerevoli segnalazioni della cittadinanza relative a miasmi e all'impatto odorigeno;

- la prima seduta di conferenza del 14 gennaio 2026 si è conclusa con il rinvio al 18 febbraio 2026 a seguito di richiesta integrazione dell'Autorità Competente anche sulla base del rapporto tecnico dell'Università del Sannio, nell'ambito della convenzione per il supporto istruttorio AIA vigente in sede regionale, e della richiesta di integrazioni dell'ARPAC Dipartimento di Salerno, con l'attribuzione di 20 giorni per la presentazione della documentazione integrativa.
In particolare, l'Autorità Competente ha stabilito che società rispetti i valori minimi del range delle BAT-AEL, considerata l'ubicazione dell'installazione limitrofa a civili abitazioni come rilevato nella stessa sentenza CEDU.
- la seconda seduta definitiva di conferenza del 18 febbraio 2026 si è conclusa con esito non favorevole al riesame per mancato adeguamento alle BAT Conclusion, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 85 del 20 aprile 2020 alla Società FONDERIE PISANO & C. S.p.A., a seguito di parere negativo dell'Autorità Competente, anche sulla base del parere non favorevole dell'Università del Sannio, del parere non favorevole dell'ARPAC Dipartimento di Salerno e del parere non favorevole dell'ASL di Salerno, derivante dalla mancata applicazione delle BAT.
In particolare, il parere non favorevole di questa Autorità Competente si è fondato sulle seguenti motivazioni:

1. mancato rispetto del livello minimo delle BAT-AEL per le emissioni in atmosfera, come richiesto e precisato nella prima seduta di Conferenza di Servizi, per le quali la Società ha proposto il potenziamento dei sistemi di abbattimento da attuarsi entro tre/sei mesi;
2. mancato rispetto della BAT 19.b) circa il mancato pretrattamento meccanico per facilitare il riciclaggio delle scorie, dei residui metallici e delle polveri dei filtri. La società ha dichiarato che le polveri di emissione di abbattimento dei forni (EER 100911*) allo stato non trovano possibilità di recupero esterno e vengono smaltite, diversamente dal riciclo previsto dalla BAT;
3. mancato rispetto della BAT 19.e) che stabilisce il riciclaggio delle polveri dei filtri nei cubilotti utilizzando rottami contenenti zinco;
4. mancato rispetto della BAT 23.c) relativa alle misure di controllo per la riduzione delle emissioni di diossine e furani descritta come "Massimizzazione del tempo di permanenza dei gas di processo e ottimizzazione della temperatura". Al riguardo, diversamente da quanto previsto dalla BAT non è presente il post-combustore a servizio del forno cubilotto (camino E1), determinante per la distruzione delle diossine e furani.

La Società ha dichiarato che "i forni utilizzati dall'Azienda sono principalmente costituiti dai cubilotti a vento freddo; la tecnica c) non è applicabile ai cubilotti a vento freddo, essendo il postcombustore previsto esclusivamente nell'assetto impiantistico dei cubilotti a vento caldo".

L'Autorità Competente ha rilevato che la mancata applicazione della BAT sopra evidenziata non è riconducibile a un'oggettiva impossibilità tecnica di implementazione, bensì a una scelta gestionale e strategica dell'azienda;

5. mancata applicazione della BAT 23.d) atteso che diversamente da quanto previsto dalla BAT non è presente il sistema di raffreddamento rapido dei gas di processo, per l'abbattimento delle emissioni di diossine e dei furani.

Al riguardo, la società ha dichiarato che la tecnica d) "*è possibile applicarla solo utilizzando scambiatori di calore aria/acqua che applicano la tecnica quenching dei fumi, con bruschi e repentini abbattimento delle temperature*", non applicabile agli scambiatori in uso presso l'installazione.

Anche in questo caso l'Autorità Competente ha evidenziato che la mancata applicazione della BAT è riconducibile a una decisione aziendale, assunta nell'ambito delle proprie valutazioni economiche e operative;

6. mancato rispetto ad oggi delle BAT 26.b) e 26.d) per la riduzione delle emissioni derivanti da formatura con forma a perdere e produzione di anime, per le quali viene previsto un sistema di abbattimento a letto fisso con carboni attivi al camino E11, da installarsi entro un arco temporale di tre/sei mesi;

7. mancato rispetto della BAT n. 33, atteso che lo studio di impatto odorigeno presentato non è conforme alla previsione del Decreto MASE n. 309 del 2023 di applicazione dell'art.272 bis del D.Lgs. 152/06, in quanto non viene svolta la raccolta e l'indagine delle segnalazioni di molestie olfattive dei cittadini;
8. mancato rispetto della BAT 34.c (trattamento delle emissioni di COV derivanti dalla preparazione di sabbia legata chimicamente, colata, raffreddamento e distaffatura) atteso che le emissioni derivanti dalla fase di colata e raffreddamento sono captate e trattate esclusivamente in impianti con filtri a tessuto, diversamente dalla previsione di trattamento con "lavaggio a umido, biofiltro, o l'ossidazione termica o catalitica". Per l'abbattimento dei TVOC (Composti Organici Volatili Totali) presenti nella corrente gassosa di emissione del punto E2, la società ha previsto di installare una torre di reazione.

Il parere non favorevole dell'ARPAC Dipartimento di Salerno è scaturito dalle seguenti considerazioni:

"Aria e Agenti Fisici

In merito al PmeC sono evidenziate le seguenti criticità:

1. Non sono riportati in maniera puntuale i riferimenti normativi dei VLE.
2. Al camino E1, il BAT-AEL del parametro policlorodibenzo-p-diossine/furani (PCDD/F) riportato è erroneamente pari a 0,01 mg/Nm³. Si rappresenta che tale criticità era già stata evidenziata nella relazione ispettiva ARPAC anno 2025 –protocollo 60742 del 25/09/2025, ai paragrafi 3.1.3 "verifica esiti autocontrolli", 5.3 –"proposte di adeguamento" e paragrafo 6 "punti di miglioramento".
3. Per il parametro piombo (Pb) al camino E2, il gestore ha indicato come valore limite di emissione (VLE) mg/Nmc, non corrispondente al minimo dell'intervallo BAT-AEL prescritto dall'AC in sede di prima CDS.
4. Relativamente al punto di emissione E3 (distaffatura/sterratura) non è stato inserito il monitoraggio della Silice Libera Cristallina (SLC) espressa come SiO₂.
5. Le operazioni di verniciatura non rientrano tra quelle previste nella definizione di finitura riportata nelle BATC fonderie in quanto non rappresentano operazioni meccaniche effettuate dopo il processo di colata (cfr BAT 30: operazioni di finitura, quali sbavatura, taglio abrasivo, rettifica dei dispositivi, granigliatura, saldatura, scalpellatura, pallinatura). Pertanto, il BAT-AEL indicato dalla BAT 30 - Tab. 1.12 BATC Fonderie, previsto per il parametro polveri, non può essere applicato.
6. In merito al punto di emissione E 16, il monitoraggio del parametro COV non è idoneo a descrivere l'emissione che si sviluppa dalla fase di essiccazione manufatti verniciati in apposito forno.
7. Il VLE indicato per il parametro SLC in merito alla fase lavorativa di fabbricazione anime (Punti di emissione E11 ed E12), non è corretto. Si ritiene necessario applicare il VLE Delibera Regionale della Campania n° 4102 del 12 ottobre 1992, in quanto più restrittivo.
8. In merito ai limiti proposti nel PMeC per la concentrazione di odore, sussiste un'evidente incongruenza nella tabella 7b-emissioni odorigene del PMeC dove si riporta un valore limite pari ad I OuE/mc non rilevabile con la metodica indicata (UNI EN 13725 olfattometria dinamica). Difatti, anche nei RDP inerenti il monitoraggio periodico degli odori è indicato un limite di rilevabilità della metodica utilizzata pari a 30 OUE/mc (Esempio RDP 0026/39/24 del 20/12/2024 emesso da ESIA, relativo al punto ED3).

In merito ai sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, è possibile evidenziare le seguenti criticità:

- a) La Ditta riporta, nella documentazione richiesta nell'ambito della prima seduta della CDS del 14/01/2026, che nella fase di verniciatura dei prodotti finiti utilizza vernici a base acquosa. Nel file denominato BAT 2_Input-Output in formato XLXS è riportato che il prodotto verniciante utilizzato è denominato Idroxinver/03, la cui SDS non è stata trasmessa. Si evidenzia che l'idoneità del sistema di abbattimento previsto per la fase di verniciatura e sgocciolatura (E15a ed E15b) è strettamente correlato alla composizione delle vernici utilizzate, in particolare alla tipologia di COV contenuti; pertanto, non è possibile valutare l'efficacia del sistema proposto di

abbattimento con cabina a velo d'acqua. Si evidenzia che la problematica della mancanza di sistema di abbattimento ai camini inerenti alla fase di verniciatura era già stata sollevata nel corso dell'ispezione ordinaria anno 2025, protocollo ARPAC n. 60742 del 25/09/2025, al paragrafo "autocontrolli", 5.3;

- b) In merito al camino E11, asservito alla fase di formazione anime con il sistema in cassa d'anima calda, riscaldata alla temperatura di 250-280° C (Anime Hot Box), con utilizzo di sabbie prerivestite con resine fenoliche (fenolo+formaldeide) termoindurenti, dotato di impianto di aspirazione degli effluenti si ritiene che la Ditta non abbia proposto un impianto di abbattimento (Filtro a carbone attivo in granuli su letto fisso) idoneo ed efficiente al fine del rispetto dei VLE, in quanto il filtro a carbone attivo, non rappresenta la MTD per l'abbattimento delle polveri, le quali potrebbero ridurre l'efficienza di depurazione. Il suo meccanismo si basa sull'adsorbimento di molecole gassose e non sulla filtrazione meccanica delle particelle solide, le quali potrebbero intasare i pori del carbone impedendo il passaggio degli effluenti e quindi generando polveri fuggitive. Si evidenzia che la problematica del sistema di abbattimento al camino collegato alla fase di formazione delle anime era già stata sollevata nel corso dell'ispezione ordinaria anno 2025, protocollo ARPAC n. 60742 del 25/09/2025, al paragrafo "autocontrolli" -5.3;
- c) In merito al camino E16, relativo alla fase di essiccazione di manufatti verniciati in apposito forno di essiccazione, dotato di impianto di aspirazione degli effluenti prodotti (polveri, COV come COT), per analoghe motivazioni riportate al precedente punto, si ritiene che la Ditta non abbia proposto un impianto di abbattimento (Filtro a carbone attivo in granuli su letto fisso) idoneo ed efficiente al fine del rispetto dei VLE delle polveri. Si evidenzia che la problematica del sistema di abbattimento al camino collegato alla fase di essiccazione manufatti verniciati era già stata sollevata nel corso dell'ispezione ordinaria anno 2025, protocollo ARPAC n. 60742 del 25/09/2025, al paragrafo autocontrolli, 5.3;
- d) In merito ai silos utilizzati per lo stoccaggio della sabbia silicea e del premiscelato (bentonite e nero minerale) non è condivisibile la soluzione proposta dalla Ditta, ossia il convogliamento degli effluenti prodotti da tali impianti nel punto di emissione E7, previo abbattimento con un depolveratore con filtro a tessuto, in quanto, come previsto dal comma 4, art. 270, parte quinta del DLgs. n ° 152/06 e ss.mm.ii., gli impianti devono avere caratteristiche tecniche e costruttive simili ed emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee, destinati a specifiche attività tra loro identiche. Inoltre, si precisa che le operazioni di carico dei predetti silos rappresentano un punto critico del processo e, quindi, non è accettabile quanto previsto dalla Ditta, ossia che durante le sole operazioni di carico silos dai mezzi esterni, la serranda collegata allo sfiato dei silos sarà aperta per evitare la possibile sovrappressione generata nel silos stesso.

Sostanze pericolose

- La BAT n. 3 al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT I), un sistema di gestione delle sostanze chimiche che includa l'analisi periodica (ad esempio annuale) della possibilità di sostituzione delle sostanze pericolose e delle sostanze estremamente preoccupanti per individuare potenziali alternative nuove e più sicure; in particolare, la BAT per le fonderie prevede che al fine di prevenire o ridurre l'uso di sostanze pericolose e sostanze estremamente preoccupanti nella formatura e nella produzione di anime con sabbia legata chimicamente, la BAT consiste nell'utilizzare sostanze alternative non pericolose o meno pericolose, ad esempio: - leganti inorganici per la formatura e la produzione di anime [cfr. BAT 25 lettere d), c) e f)]; Il comma 7-bis, art. 271, parte quinta, D.Lgs. n ° 152/2006 e ss.mm.ii. (modifica introdotta dal D.Lgs. n ° 102 del 30 luglio 2020), prevede che le emissioni di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT: sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche - vPvB: sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC: Substance of Very High Concern) dal Regolamento CE n ° 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.06, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche - REACH: Registration, Evaluation,

Authorisation and Restriction of Chemicals – Regolamento concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche - Vedi art. 57 regolamento CE n° 1907/2006 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>), debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.

Dalla disamina delle schede di sicurezza (SDS - Safety Data Sheet costituita da 16 punti relativi alle informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per l'ambiente) trasmesse delle materie prime/prodotti utilizzate nel ciclo produttivo, si evince la presenza dei seguenti composti:

- a) Formaldeide (come prodotto di decomposizione) contenuta nella sabbia prerivestita SM 430/75 S-X FA, con indicazione di pericolo H350 (Può provocare il cancro).
- b) Formaldeide contenuta nella resina fenolica per il processo cold-box, con indicazione di pericolo H 350 (Può provocare il cancro).

Dalla lettura degli atti presentati non si evince l'applicazione della BAT 3d, della BAT 11 e del comma 7bis dell'articolo 271 del D.Lgs. 152/06, non essendo rilevata la disamina circa la possibilità di sostituzione dei leganti a base organica con leganti di minore impatto ambientale e sanitario. Tale omissione viola il principio di precauzione (Art. 3-ter e 301 del D.Lgs, n° 152/06 e ss.mm.ii.).

Gestione odori

In riferimento a quanto riportato nel PMeC e nella relazione ALLEGATO Y.5 - Studio di Impatto Odorigeno,

si evidenziano diverse criticità tecniche e metodologiche:

1. Mancata considerazione delle segnalazioni della popolazione e delle associazioni.

Il documento afferma che, durante i sopralluoghi ARPAC, "non sono stati rilevati odori molesti". Tuttavia, non viene svolta alcuna analisi da eventuali segnalazioni provenienti dalla cittadinanza, né, ove esistano, esposti presentati da comitati o associazioni ambientaliste.

Questa omissione è rilevante perché:

- l'Allegato 3 del Decreto MASE 309/2023 prevede espressamente che la valutazione del disturbo olfattivo debba includere la raccolta e l'analisi delle segnalazioni della popolazione residente;
- la percezione del disturbo olfattivo è un elemento qualitativo e territoriale, che non può essere sostituito esclusivamente da sopralluoghi puntuali.

L'assenza di tale analisi rende incompleta la valutazione dell'impatto odorigeno, soprattutto in un contesto in cui, storicamente, sono state presentate numerose segnalazioni da parte dei residenti.

2. Scelta non motivata delle Linee Guida della Regione Lombardia.

Lo studio fa riferimento alle Linee guida della Regione Lombardia per la modellazione e la valutazione dell'impatto odorigeno. Tuttavia, tale scelta non viene motivata, nonostante:

- dal 28 giugno 2023 sia vigente il Decreto MASE 309/2023, che fornisce un quadro tecnico-normativo nazionale;
- l'art. 272bis del D.Lgs. 152/2006 attribuisca al MASE il compito di armonizzare le metodologie a livello nazionale;
- gli indirizzi MASE siano stati elaborati dal Coordinamento Emissioni proprio per evitare l'eterogeneità delle linee guida regionali.

Pertanto, l'utilizzo di linee guida regionali dovrebbe essere esplicitamente giustificato, soprattutto quando esiste un riferimento nazionale più recente, completo e cogente.

3. Limiti di riferimento: competenze del provvedimento AIA

Lo studio sembra suggerire che i limiti odorigeni debbano essere definiti a livello regionale.

Si precisa invece che:

- l'art. 272bis, comma 1, stabilisce che "la normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene";
- gli Indirizzi MASE 2023 chiariscono che i valori di accettabilità devono essere fissati nell'ambito del provvedimento autorizzativo, in particolare per gli impianti soggetti ad AIA;

- la Regione Campania non ha ancora adottato una propria disciplina specifica, e pertanto il riferimento nazionale (MASE) è pienamente sufficiente.

Ne consegue che i limiti odorigeni devono essere definiti nel provvedimento AIA, senza necessità di un limite regionale;

4. Necessità di considerare tutte le sorgenti emissive, incluse quelle volumetriche.

Lo studio si concentra principalmente sulle sorgenti puntuali (camini). Tuttavia, gli Indirizzi MASE – Allegato 1 richiedono che la modellazione includa:

- sorgenti puntuali;
- sorgenti areali;
- sorgenti volumetriche;
- sorgenti diffuse, ove presenti.

La mancata inclusione di sorgenti volumetriche o diffuse può comportare una sottostima significativa del flusso odorigeno complessivo, soprattutto in impianti di fonderia dove molte fasi (raffreddamento, distaffatura, movimentazione materiali) generano emissioni non convogliate.

5. Inclusione di sorgenti minori o ≤ 80 OUE/s

Il Decreto MASE 309/2023 stabilisce che:

- anche le sorgenti con portata ≤ 80 OUE/s devono essere considerate quando contribuiscono al quadro emissivo complessivo;
- l'esclusione è ammessa solo se tecnicamente motivata e dimostrata irrilevante ai fini dell'impatto.

Lo studio non fornisce alcuna motivazione per l'eventuale esclusione di sorgenti minori, né documenta la loro irrilevanza. In un impianto complesso come una fonderia, le sorgenti minori possono contribuire in modo cumulativo all'impatto odorigeno.

6. Ricettori sensibili non completamente considerati

Dalla documentazione non risulta che siano stati inclusi tutti i ricettori sensibili prossimi allo stabilimento. In particolare:

- alcune abitazioni risultano molto vicine al perimetro dell'impianto;
- non è chiaro se siano stati considerati tutti i ricettori classificati come "prima classe di sensibilità" secondo la Tabella 2 del Decreto MASE (aree residenziali, scuole, strutture sanitarie).

Gli Indirizzi MASE richiedono che il dominio di calcolo comprenda tutti i ricettori sensibili e la mancata inclusione di ricettori prossimi può alterare la valutazione dell'impatto.

7. Richiesta dei dati MAIND per rivalutazione modellistica.

Rumore

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla società FONDERIE PISANO & C. S.p.A. e, in particolar modo lo "Studio di Impatto Acustico Rev. 1 del 21/01/2026", in riscontro alla richiesta di integrazioni dell'ARPAC, l'istruttoria di quest'ultimo documento ha evidenziato che:

- 1) per il punto di autocontrollo P.02 il proponente dichiara di aver determinato il livello di emissione mediante ricostruzione analitica secondo UNI 10855:1999, in sostituzione del descrittore L90 precedentemente utilizzato tuttavia, nel documento non risultano esplicitati in maniera analitica e verificabile il metodo di calcolo e i passaggi numerici completi a supporto del valore di emissione ricostruito.

Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati

Verifica suolo, sottosuolo ed acque sotterranee

Si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta in merito alla localizzazione dei centri di pericolo e si chiarisce che, la richiesta ARPAC fa riferimento ai controlli previsti dall'ex art 29 sexies-comma 6 bis del d.lgs 152/06 e smi, subentrato a seguito della modifica normativa avvenuta successivamente alla riunione con ARPAC (febbraio 2014) citata nell'elaborato "controdeduzioni". Pertanto, le informazioni fornite non hanno permesso all'Agenzia di valutare le modalità di monitoraggio suolo e sottosuolo proposte.

Ulteriori osservazioni

La scheda F "sostanze, preparati e materie prime utilizzati" non riporta, per alcune delle sostanze, tutte le frasi di rischio delle corrispondenti SDS — s. punto 15 — vernici non sono riportate tutte le frasi di rischio di cui alla SDS "air Vest metal c" rivestimenti, vernici diluenti e stucchi.

L'ARPAC ha rilevato, che la documentazione presentata non consente di valutare l'effettiva e completa idoneità del Piano di Monitoraggio e Controllo, non consente di verificare l'effettiva e completa efficacia di tutti i sistemi di abbattimento proposti, talvolta non idonei e rispondenti alle MTD, non consente di verificare che siano state condotte tutte le necessarie verifiche circa la possibilità di introdurre nel ciclo produttivo materie prime meno impattanti di quelle in uso.

In riferimento al rumore, l'ARPAC ha evidenziato, che nel PMeC non risultano esplicitati in maniera analitica e verificabile i parametri assunti e i passaggi numerici a supporto del valore di emissione ricostruito in sostituzione del descrittore L90.

Infine, l'Agenzia ha ravvisato che le informazioni fornite dalla società non hanno consentito di valutare l'efficacia delle modalità di monitoraggio di suolo e sottosuolo proposte".

DATO ATTO CHE:

L'Autorità Competente, in sede di Conferenza dei servizi, ha ritenuto la mancata applicazione delle BAT non giustificata sotto il profilo tecnico e inoltre che gli interventi previsti per il potenziamento dei sistemi di abbattimento:

- a) non risultano allo stato attuale della configurazione impiantistica, idonei a garantire una verifica immediata e continuativa, in condizioni ordinarie di esercizio, del rispetto dei livelli minimi previsti dai BAT-AEL;
- b) si limitano a misure di carattere programmatico, privi di garanzie tecniche di attuabilità immediata e di sistemi di monitoraggio e controllo che rendano oggettivamente verificabile il rispetto dei livelli minimi previsti dalle BAT Conclusion;
- c) non consentono di stabilire, al momento della conclusione del procedimento, che l'installazione sarà in grado di operare in condizioni tali da rispettare effettivamente i limiti emissivi associati alle migliori tecniche disponibili, atteso che i risultati restano condizionati a futuri interventi e a un monitoraggio che potrà dirsi conclusivo solo ex post.

RILEVATO CHE:

- in data 2 marzo 2026 è stata trasmessa alla società FONDERIE PISANO, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/90 e s.m.i., la nota del 27/02/2026 prot. 165273 di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento del progetto di riesame per adeguamento alle BAT Conclusion, ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 lett. a) e comma 6 del D.Lgs. 152/06, assegnando il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;
- la società ha fatto pervenire nei termini previsti, in data 11/03/2026 prot. 225461, le proprie controdeduzioni al citato preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/90 e smi.

PRESO ATTO CHE:

Le predette controdeduzioni non risultano idonee a superare i motivi ostativi comunicati con il preavviso di rigetto, come rilevato anche dal Dipartimento di ingegneria dell'Università del Sannio, nel rapporto tecnico-istruttorio del 19/03/2026 prot. 287829 trasmesso nell'ambito della vigente convenzione regionale, atteso che:

- Le considerazioni circa la presunta violazione dei "*principi di proporzionalità, ragionevolezza e gradualità dell'azione amministrativa*" invocati dalla società avrebbero dovuto essere valutati alla luce del contesto territoriale e del vincolo derivante dal pronunciamento della CEDU che impone un rafforzamento dell'azione amministrativa;
- Rispetto alle osservazioni relative all'eventuale "*illegittimità del parere per inosservanza dei termini di adeguamento tecnico e difetto di soccorso istruttorio*" si evidenzia che nel riesame di cui trattasi, la conformità alle BAT Conclusion e l'applicazione dei valori minimi delle BAT-AEL non costituisce una misura sproporzionata, bensì rappresenta il necessario livello di intervento per conformare

l'esercizio dell'installazione agli obblighi normativi europei e assicurare una tutela concreta dei cittadini.

Tale impostazione risulta coerente con l'orientamento della giurisprudenza amministrativa sulla vincolatività immediata e incondizionata delle nuove BAT a seguito della pubblicazione (TAR Latina sentenza 20/06/2023 n. 10549 confermata dal Consiglio di Stato Sez. IV n. 7208 del 22 agosto 2024, v. Cass. Pen., sez.III. 18 ottobre 2022, n. 39150; Cass. Pen. Sez. III 15 luglio 2021 n. 33089).

- Parimenti, non può essere condivisa la doglianza relativa alla asserita violazione del principio del "*dissenso costruttivo*" in quanto, nel riesame di specie, il parere negativo non discende da criticità progettuali emendabili mediante prescrizioni integrative, bensì dalla mancata conformità alle BAT Conclusion, che attengono a livelli emissivi e, quindi, a requisiti sostanziali di esercizio dell'impianto.

In tale contesto, non è configurabile un obbligo per l'Autorità Competente di individuare soluzioni tecniche idonee a conseguire la conformità, spettando invece al gestore la scelta di modalità progettuali e impiantistiche necessarie per il rispetto dei valori minimi delle BAT-AEL.

Si evidenzia che la società non ha neppure formulato proposte di modifiche impiantistiche per l'applicazione delle BAT, limitandosi a proporre misure alternative, atteso che trattandosi di una installazione realizzata nel 1960 non sono realizzabili;

- Rispetto alla presunta violazione del "*principio di equivalenza tecnologica e travisamento della natura non prescrittiva delle BAT Conclusion*" si rileva che in base alla Direttiva 2010/75/UE il principio di equivalenza tecnologica consente l'adozione di soluzioni alternative solo ove sia dimostrato il conseguimento di livelli di prestazione ambientale equivalenti o superiori rispetto a quelli previsti dalle BAT, con particolare riferimento ai valori minimi delle BAT-AEL.

Nel caso di specie, non sono condivisibili le proposte tecniche di controllo secondario delle emissioni già formate alternative a quelle primarie di prevenzione della formazione di inquinanti di cui alle BAT Conclusion in esame.

In ogni caso, alla luce della citata Sentenza CEDU e dei numerosi esposti dei cittadini non può essere consentito differire l'adeguamento dell'impianto, essendo l'Autorità Competente tenuta ad assicurare la tutela effettiva e immediata dei residenti, incompatibile con il protrarsi di situazioni di non conformità;

- Relativamente alle osservazioni per la BAT 19 - tecnica 19.b) si evidenzia che nell'ambito delle pratiche ordinariamente adottate nell'installazione, è stato individuato un gestore di rifiuti che ritira tali polveri con l'impegno ad avviarle a smaltimento (operazioni "D" dell'all. B della parte IV del D.Lgs. 152/2006) invece che a recupero (operazioni "R" dell'all. C della stessa parte IV). Tale soluzione non risulta coerente con il dettato della BAT, che ritiene cruciale il recupero dei vari scarti solidi, né inevitabile, nel senso che non risulta affatto dimostrato che non siano presenti impianti di trattamento di rifiuti autorizzati al recupero del codice EER 100911*;
- Per la BAT 19 - tecnica 19 e) si rileva, come evidenziato nel rapporto dell'Università del Sannio che le "Controdeduzioni preavviso di rigetto" non sembrano convincenti per giustificare la scelta di non riciclare le polveri catturate sui filtri a maniche atteso che tale riciclo ha lo scopo di aumentarne il contenuto in solfato di zinco, e quindi di consentirne il recupero;
- Per BAT 23 - tecnica 23 c) non sono accettabili le motivazioni addotte dal gestore in merito alla mancata applicazione della tecnica che si ricorda è determinante per evitare la formazione di diossine (PCCD) e furani (PCDF).

Detti inquinanti, caratterizzati da alta tossicità e persistenza ambientale si accumulano nella catena alimentare rappresentando un rischio per la salute umana.

Tale tecnica come dichiarato dal gestore, non è applicabile ai forni presenti nell'installazione a vento freddo, richiedendo al contrario cubilotti a vento caldo con la presenza di un sistema di post-combustore tale da consentire un tempo di permanenza dei gas di processo superiore a 2 secondi e con una temperatura superiore a 850°C e con un monitoraggio costante della temperatura.

Di conseguenza, non è accettabile la sostituzione della tecnica di cui trattasi (23 c) con una tecnica secondaria alternativa che con iniezione di carbone attivo a monte del filtro a maniche tenda ad abbattere le emissioni di furani e diossine prodotte, e ciò come facilmente intuibile, anche dal punto di vista ambientale le tecniche "primarie", di prevenzione di formazione degli inquinanti, sono da preferire alle tecniche "secondarie", di controllo delle emissioni inquinanti;

- Analogamente per la BAT 23 d) che concerne sempre la formazione di furani e diossine, il gestore ritiene non applicabile la tecnica del raffreddamento rapido in quanto lo scambiatore esistente “*non è idoneo*” a garantire il passaggio in pochi secondi tra i 450°C e i 250° C, proponendo un’adeguata progettazione del forno.

Tale soluzione non può essere accolta, atteso che non è garantita la mancata presenza di tali inquinanti, come rilevato dal rapporto tecnico dell’Università del Sannio;

- Permane ancora il mancato rispetto delle tecniche 26 b) e 26 d) per la riduzione delle emissioni derivanti da formatura con forma a perdere e produzione di anime.

La società prevede l’installazione a servizio del punto di emissione E11 di un sistema di adsorbimento a carboni attivi, entro un arco temporale di tre/sei mesi; pertanto, solo a valle di tale installazione la tecnica potrà ritenersi applicata;

- In relazione all’osservazione relativa al mancato rispetto della BAT 33) e in particolare al rilievo della società di non aver mai ricevuto segnalazioni di molestie olfattive da parte dei cittadini si segnala che detta problematica risulta ampiamente documentata e formalmente contestata alla società.

La società è stata in passato oggetto di provvedimenti di sospensioni dell’esercizio dell’attività anche per criticità connesse alle emissioni odorigene oltre a essere stata più volte destinataria di diffide e numerosi sopralluoghi presso l’installazione sono stati disposti proprio in relazione a segnalazioni di cittadini.

Lo studio di impatto odorigeno presentato risulta metodologicamente carente, in quanto non tiene conto di un elemento essenziale quale la percezione del disturbo da parte della popolazione esposta, circostanza particolarmente rilevante nel caso di specie, anche in considerazione della sentenza CEDU;

- Ugualmente non risulta superata la criticità relativa alla tecnica 34 c) della BAT 34, atteso che solo a valle dell’installazione non prima di tre/sei mesi di un sistema di abbattimento a servizio del punto di emissione E2, potrà ritenersi applicata;

RITENUTO PERTANTO CHE le controdeduzioni presentate dalla società ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/90 e s.m.i non risultano idonee a superare i motivi ostativi comunicati con il preavviso di rigetto in quanto:

- 1) non dimostrano la conformità attuale dell’installazione alle BAT Conclusion per mancata applicazione delle tecniche 19 b), 19 e), 23 c), 23 d), 26 b), 26 d), 33 e 34 c);
- 2) non attestano il rispetto dei valori minimi del range delle BAT-AEL in quanto solo a seguito di una serie di interventi di potenziamento dei sistemi di abbattimento, da realizzarsi in un arco temporale di tre/sei mesi potrebbero essere rispettati;
- 3) non riportano alcuna considerazione in ordine alla Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 6 maggio 2025, la quale considerando gli effetti dannosi dell’attività della fonderia sulla popolazione residente ha affermato l’obbligo per le autorità nazionali di adottare misure effettive, anche di carattere coercitivo, idonee a garantire la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini;
- 4) non affrontano adeguatamente il contesto territoriale caratterizzato da una elevata densità abitativa, omettendo qualsiasi valutazione in ordine alla localizzazione dell’installazione in un’area a prevalente destinazione residenziale, circostanza che impone un livello particolarmente elevato di tutela ambientale e sanitaria.

VALUTATO, come rappresentato anche dal Tribunale di Milano, Sez. XV Civile, Specializzata in diritto d’impresa, con decreto del 26 febbraio 2026, che l’Autorizzazione Integrata Ambientale:

- realizza il “*punto di equilibrio*” fra contrastanti interessi, in particolare fra la salute (art. 32 Cost.), da cui deriva altresì il diritto all’ambiente salubre, e il lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l’interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali e il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso;
- integra un atto amministrativo che nell’individuare e configurare quel punto di equilibrio dinamico tra diversi diritti costituzionalmente protetti, giunge a tutelare *in primis* il diritto alla salute di tutte le persone che con l’attività si trovino in contatto.

CONSIDERATO CHE il mancato adeguamento alle BAT Conclusion e ai valori minimi derivanti dai BAT-AEL accertato all'esito del procedimento di riesame conclusosi negativamente, determina una condizione di non conformità strutturale dell'installazione alla disciplina vigente, con conseguente perdita dei requisiti legittimanti l'esercizio dell'attività e necessità di dichiarare la decadenza del titolo autorizzativo.

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Responsabile del Procedimento dott.ssa Giuseppina Sessa, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento sia della Responsabile del Procedimento che del Dirigente.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale";
- la L.241/90 e s.m.i;
- il Decreto Dirigenziale n. 925 del 06/12/2016;
- la DGR 589 del 06/08/2025

Per quanto espresso in premessa che qui si intende di seguito integralmente richiamato:

DECRETA

- 1) il rigetto del progetto di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'adeguamento alle BAT Conclusion di cui alla decisione di esecuzione UE 2024/2974, presentato dalla Società Fonderie Pisano & C. S.p.A e conseguente decadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla medesima Società con Decreto Dirigenziale n. 85 del 20/04/2020 e s.m.i., per l'esercizio dell'attività IPPC 2.4 dell'Al. VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 "Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno" per l'installazione ubicata in Via Dei Greci n.144 Salerno, in conformità all'esito negativo della Conferenza di servizi che ha accertato il mancato adeguamento alle BAT Conclusion;
- 2) di disporre l'obbligo a carico del Gestore di cessazione delle attività soggette ad AIA, a far data dalla notifica del presente provvedimento, fatto salvo il tempo strettamente necessario alle operazioni di messa in sicurezza dell'installazione;
- 3) di prevedere che il Gestore è tenuto a presentare alla UOS Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino-Salerno e all'ARPAC Dip. di Salerno, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il piano di dismissione e ripristino ambientale attualizzato dell'intera installazione IPPC, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettere a), b), c), d), del D.Lgs. 152/06 e se del caso ad attivare le attività di bonifica, così come previste dalla Parte IV del D.Lgs. 152/06;
- 4) di stabilire, che nelle more dell'approvazione del piano di dismissione il Gestore deve garantire la sicurezza dell'impianto e dei rifiuti/materiali presenti sul sito, con esclusione di implementazione di ulteriori attività produttive;
- 5) di incaricare il Dipartimento ARPAC di Salerno della verifica dell'osservanza del presente provvedimento;
- 6) di prevedere che copia del presente provvedimento, sarà messo a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, U.O.S. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino-Salerno, nonché pubblicato sull'apposito sito web istituzionale;

- 7) di disporre la notifica via pec del presente provvedimento alla società Fonderie Pisano & C. S.p.A., nonché il suo inoltro, al Sindaco del Comune di Salerno, all'ARPAC Dipartimento di Salerno, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'ASL di Salerno, all'ANAS - Autostrada del Mediterraneo A2, all'Ente Idrico Campano, all'Università del Sannio, all'Autorità di Bacino del Distretto Appennino Meridionale, al Comando Provinciale VV.F. di Salerno, alla Direzione Generale Ciclo Integrato dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali, Osservatorio e Documentazione e ai portatori di interessi diffusi che hanno chiesto la partecipazione al procedimento;
- 8) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale;
- 9) di specificare espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Massimo PACE

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa